



Ordinanza n° 20/2026

STR. 7
Proposta n° 18/2026

OGGETTO: LIMITAZIONI AL COMMERCIO ITINERANTE IN OCCASIONE DELL'EVENTO MOTORADUNO INTERNAZIONALE DEL 3-6 SETTEMBRE 2026 PER MOTIVI DI SICUREZZA. DISPOSIZIONI.

PREMESSO che l'Amministrazione Comunale ha programmato un articolato calendario di eventi socio-culturali per l'intero periodo estivo;

ATTESO che, nell'ambito del suddetto calendario, è prevista la manifestazione "Motoraduno Internazionale Moto Guzzi" che avrà luogo, dal giorno 3 al giorno 6 settembre 2026, in diversi siti del paese, come si evince dal programma sviluppato dall'Associazione Polisportiva Mandello del Lario con il patrocinio del Comune di Mandello del Lario;

CONSIDERATO che anche in occasione della predetta manifestazione si ritiene opportuno prevedere l'adozione di ogni misura possibile a tutela dell'incolumità delle persone e della sicurezza urbana;

RITENUTO pertanto opportuno prevedere, anche in ragione del notevole afflusso di persone, specifiche disposizioni a tutela della sicurezza, nonché limitatamente alla propria competenza di "safety" (e non security di competenza delle Forze di Polizia) a tutela dei cittadini, partecipanti alla manifestazione, nell'ottica della politica di "gestione integrata della piazza";

RICHIAMATO l'art. 22, comma 2, della L.R. n. 6/2010 che sancisce: "Il commercio sulle aree pubbliche esercitato in forma itinerante può essere oggetto di limitazioni e divieti per comprovati motivi di viabilità, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse;

VISTO il vigente Regolamento comunale per il commercio sulle aree pubbliche e, in particolare, l'art. 42 comma 2 ove si stabilisce che, con ordinanza motivata può essere temporaneamente inibito e assoggettato ad ulteriori limiti lo svolgimento dell'attività in forma itinerante in aree occasionalmente soggette a particolari flussi di traffico e di persone;

RICHIAMATO altresì l'art. 41 dello stesso Regolamento nel quale si prevede che il tempo di sosta per gli operatori itineranti non possa superare i 120 minuti;

VALUTATA la necessità di evitare una incontrollata variazione del layout della manifestazione, prevenendo spostamenti non autorizzati di veicoli o l'ingresso di nuovi mezzi nell'area delimitata e interdetta al transito veicolare, al fine di garantire la sicurezza dei partecipanti e la corretta gestione degli spazi;

RITENUTO di estendere le predette limitazioni anche alle principali vie di deflusso che - pur non ricomprese nell'area di manifestazione - devono risultare sgombrare anche per l'eventuale passaggio di mezzi di soccorso ed in particolare: la Via Manzoni, Via Maestri Comacini, Via Campo Sportivo, Piazza Campo Sportivo, Via degli Alpini, Piazza Beata Vergine del Fiume, Via Bertola, Via per Maggiana fino ad intersezione con Via della Carletta ed il tratto di SP 72 ricompreso tra la Canottieri Moto Guzzi e il Supermerato Iperal;

VISTO l'art. 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

ORDINA

all'interno delle aree delimitate e interdette al transito veicolare, come individuate nel piano operativo della manifestazione.

È temporaneamente inibito lo svolgimento dell'attività di commercio itinerante nelle aree interessate dal Motoraduno, ai sensi dell'art. 42, comma 2, del Regolamento comunale, per comprovati motivi di sicurezza, viabilità e tutela dell'incolumità pubblica.

Nelle aree non interdette ma comunque interessate da rilevanti flussi di persone, gli operatori itineranti possono sostare per un tempo massimo di 120 minuti, con obbligo di immediato spostamento su richiesta del personale incaricato, ad eccezione delle seguenti vie, che dovranno essere lasciate sgombrare per il deflusso e per l'eventuale passaggio dei mezzi di soccorso: Via Manzoni, Via Maestri Comacini, Via Campo Sportivo, Piazza Campo Sportivo, Via degli Alpini, Piazza Beata Vergine del Fiume, Via Bertola, Via per Maggiana fino ad intersezione con Via della Carletta ed il tratto di SP 72 ricompreso tra la Canottieri Moto Guzzi e il Supermerato Iperal;

È vietato qualsiasi spostamento non autorizzato di veicoli già presenti all'interno del perimetro della manifestazione, nonché l'ingresso di nuovi mezzi, salvo specifica autorizzazione degli organizzatori o degli uffici comunali competenti.

Gli organizzatori devono adottare tutte le misure di safety previste nel piano di gestione dell'evento, incluse: presidio degli accessi, controllo dei flussi, mantenimento dei varchi di emergenza, rispetto delle prescrizioni impartite dal Comune.

L'esecuzione della presente ordinanza è demandata alla Polizia Locale, con facoltà di adottare ogni ulteriore misura operativa necessaria a garantire la sicurezza urbana e il corretto svolgimento della manifestazione.

La presente ordinanza ha carattere temporaneo ed eccezionale, limitato ai giorni di svolgimento del Motoraduno. Le violazioni saranno sanzionate ai sensi della normativa vigente.

La presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio comunale e diffusa tramite i canali istituzionali. È inoltre trasmessa agli organizzatori, alla Polizia Locale, alle Forze dell'Ordine e agli uffici comunali competenti.

AVVERTE

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni dalla notifica, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di 120 giorni dalla notifica.

Tutte le Forze di Polizia presenti sul territorio vigileranno sul rispetto e l'osservanza del presente provvedimento.

Mandello del Lario, li 29-07-2026

II SINDACO

Dott. Riccardo Fasoli